

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

ED EVENTUALE USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO CADE'" SITO IN

VIA REGGIOLO N. 11 IN LOC. CADE' A REGGIO EMILIA PER IL PERIODO

15/10/2025 – 14/09/2026 – CODICE CIG: _____

L'anno 2025 addì _____ del mese di _____ in Reggio Emilia in Via F.lli

Manfredi, 12/c, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra

le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia,

Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro

tempore Dott.ssa Silvia Signorelli, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede

della Fondazione, di seguito denominata "Stazione appaltante"

e

_____, con sede legale a Reggio Emilia in Via

- _____ C.F. _____ e P.IVA _____ nella

persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. _____, nato a

il _____ ed ivi residente in Via

_____ n. _____ di seguito denominato "Affidatario";

PREMESSO:

- che con Determina a contrarre n. 2025/046 del 17/09/2025, che si intende ivi

integralmente richiamata, è stata indetta ai sensi del combinato disposto degli ai

sensi del combinato disposto degli artt. 179, co. 1, 50 comma 1 lett. b), 71, 14, comma

1, lett. a) e 108 comma 4 del Decreto legislativo N. 36/2023 - Codice dei contratti

pubblici, una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed

eventuale uso dell'impianto sportivo "Campo Cadè" sito in Via Reggiolo n. 11 in

Loc. Cadè a Reggio Emilia per il periodo 15/10/2025 – 14/09/2026, da ratificare a

	conclusione del procedimento con l’Affidatario sul portale telematico SATER;	
	- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 6	
	ottobre 2025 alle ore 12:00;	
	- che entro il termine perentorio del giorno 6 ottobre 2025 (entro le ore 12:00), presso	
	la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, sono pervenute	
	le seguenti offerte _____ ;	
	- che con verbale redatto in data prot. N. , si è	
	proceduto all’aggiudicazione a favore di _____, con un	
	ribasso percentuale pari al% (in lettere)	
	sul canone posto a base di gara;	
	- che l’aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. del	
	 prot. n. ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei	
	confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità	
	delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al	
	possesso dei requisiti di ordine generale;	
	- che è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti del Concessionario, al	
	fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate	
	relative al possesso dei requisiti di ordine generale, ex Art. 94 e 95 del D. Lgs.	
	36/2024;	
	- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla	
	sottoscrizione del contratto come accertato con Determinazione del Direttore n.	
	del _____ ;	
	- che il Codice Cig oggetto del presente affidamento, acquisito mediante piattaforma	
	SATER è: _____ ;	
	- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del	
	2	

sottoesteso contratto di appalto recante le disposizioni per l'affidamento dell'impianto sportivo comunale "Campo Calcio Cadè" sito a Reggio Emilia – Loc. Cadè in Via Reggiolo n. 11 e che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e Appaltatore, tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed eventuale uso dell'impianto sportivo "Campo Cadè" sito in Via Reggiolo n. 11 in località Cadè a Reggio Emilia, di proprietà comunale, a favore di Polisportiva Dilettantistica Cella, come individuato in premessa, per il periodo 15 ottobre 2025 – 14 settembre 2026 con destinazione prioritaria all'utilizzo del campo per la disciplina del rugby come espressamente definito dal Consiglio di Gestione della Fondazione per lo Sport con Delibera n. 6 del 06/05/2024 secondo le fasce orarie indicativamente di seguito elencate:

Allenamenti juniores e cadetti: da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 21.30.

Indicativamente a seconda del calendario delle gare (che uscirà nel mese di settembre):

- Sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 per le gare mini e juniores (principalmente under12 e under14);

- Domenica mattina dalle 9 alle 14.00 per le gare mini e juniores e dalle 14.30 alle 17.30 per le gare seniores cadetta.

Le restanti ore dei turni potranno essere utilizzate per il calcio amatoriale, ma con le seguenti prescrizioni e precisazioni, sempre definite dal Consiglio di Gestione: utilizzo del campo per un massimo di 100 metri, con obbligo di impiego di porte mobili, mantenendo sempre fissate le porte da rugby, così come le tracciature presenti sul campo dovranno essere solo quelle del rugby.

	L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal	
	Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.	
	L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico (la cui scadenza, anche per ciò	
	che concerne la verifica e manutenzione periodica, è fissata nel mese di dicembre	
	2025) e comprende:	
	A. n. 1 campo di calcio in erba naturale di m. 60 x 100, dotato di impianto	
	d'illuminazione;	
	B. n. 1 fabbricato adibito a spogliatoio, docce, servizi, magazzino, infermeria e	
	vano tecnico;	
	C. n. 1 fabbricato adibito a spogliatoi, docce, servizi e centrale termica;	
	D. area cortiliva con annesse zone verdi.	
	L'impianto è privo di tribuna spettatori.	
	Quanto sopra secondo il dettaglio di cui alla planimetria allegata (ALLEGATO 1).	
	I suddetti spazi sono affidati all'Affidatario che ne conserverà l'uso e la destinazione	
	esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente	
	Capitolato.	
	L'impianto è concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale	
	in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra la Stazione	
	Appaltante, l'Affidatario uscente e quello subentrante, da cui risulti con apposito	
	sopralluogo lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad	
	essa.	
	Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere	
	restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna,	
	salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.	
	Tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi	
	4	

(ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, se non si ricorra al subappalto, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dall’Affidatario. Quest’ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle eventuali attrezzature avute in consegna dalla stazione appaltante, che, in caso di rottura per motivi di vetustà, dovrà esserne tempestivamente informata, facendosi carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell’attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione. Ove ciò non avvenga, il reintegro delle attrezzature rotte rimane a carico dell’Affidatario, che ha l’obbligo di sostituirle, così come nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione.

L’Affidatario consente fin d’ora che tutti gli eventuali immobili installati o edificati ed i mobili che egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell’impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l’attività sportiva e di quelli atti ad allestire un’area di somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le migliorie realizzate all’impianto esistente, siano acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l’Affidatario possa vantare sull’area, sugli immobili, sugli impianti e sui beni mobili acquistati alcun diritto, meno che mai di superficie. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso senza la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

La Stazione Appaltante dà atto che in materia di “sicurezza” lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione

operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Nella conduzione dell'impianto l'Affidatario dovrà osservare gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. consentire l'utilizzo dell'impianto ad altri utenti, secondo il calendario definito dalla Stazione Appaltante, che è l'unica a possedere la titolarità finale delle assegnazioni, con priorità d'uso, per il periodo dell'affidamento, per la disciplina del rugby, e la potestà di ordinare la chiusura del campo, causa sfavorevoli condizioni meteo. A tale proposito si rammenta che i criteri di assegnazione degli spazi sono quelli contenuti nell'apposito Regolamento, di cui al seguente link:

<http://www.fondazionesport.it/allegati/>

[REGOLAMENTO%20utilizzo%20impianti%202020_MODIFICATO2022_230125104353.pdf](#).

A tale proposito si rimanda al relativo art. 6 del Regolamento, di cui si riportano i principi, valevoli per tutti gli impianti:

- regolarità dei pagamenti: costituiscono criteri di esclusione e/o di priorità quelli di cui al precedente art. 5, commi 2 – 7;

▪ compatibilità con le caratteristiche dell'impianto: gli impianti vengono concessi secondo le compatibilità dettate dalle loro caratteristiche tecniche e costruttive e secondo le tipologie di utilizzo decise dalla Fondazione;

▪ equilibrio gestionale: l'assegnazione degli impianti dovrà sempre tenere conto delle compatibilità di equilibrio gestionale. Per ciascun impianto la Fondazione si riserva il diritto di determinare, nel limite di tale criterio, gli eventuali spazi da riservare al Concessionario, ovvero quelli da prenotarsi per attività proprie o del Comune. Si specifica che tale ultimo principio va interpretato anche nel senso che, puramente ai fini dell'assegnazione degli spazi d'uso e non certo per quelli dell'affidamento della presente gara, si terrà conto anche dell'insediamento storico della società sportiva nel territorio in cui l'impianto si trova;

▪ territorialità: vengono privilegiate le Società sportive che abbiano sede legale nel Comune di Reggio Emilia o vi svolgano principalmente la loro attività. Tale principio va inteso anche qui come applicabile ai fini dell'assegnazione degli spazi d'uso e non per quelli dell'affidamento della presente gara;

2. è fatto divieto all'Affidatario sia di utilizzare per le eventuali proprie attività sportive, che di ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, da attivarsi in via ordinaria tramite l'apposita piattaforma, denominata Wansport. A tale proposito la Stazione Appaltante, salvo le sanzioni conseguenti, declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi per il caso di utilizzo improprio dell'impianto.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, co. 2, lett. c), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso

dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Affidatario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dell'affidatario, che sia anche una società sportiva, potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità dell'Affidatario, previa obbligatoria prenotazione tramite l'apposita piattaforma, denominata *Wansport*;

3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito Tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, solo se autorizzata dalla Stazione Appaltante tramite l'apposita piattaforma (denominata *Wansport*). La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta dell'Affidatario alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato;

5. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Il monte-ore annuo di apertura è stimato in 2.800 ore ed è comprensivo tanto dell'orario di apertura corrispondente

	all'attività sportiva, quanto di tutte le attività di pulizia, manutenzione e cura	
	dell'impianto. La presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante	
	l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione	
	alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono	
	dell'impianto da parte dell'Affidatario, ove accertato, sarà sanzionato con una	
	sola diffida a provvedere ed una sola procedura sanzionatoria, cui seguirà, nel	
	caso di un secondo abbandono dell'impianto, la risoluzione del contratto <i>ipso facto</i>	
	<i>et iure</i> senza altro avviso e l'incameramento della cauzione;	
	6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, informazione ed	
	assistenza ai vari utenti dell'impianto, presenza costante alla ricezione di un	
	addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un	
	sistematico controllo sugli ingressi in modo che abbiano accesso all'impianto le	
	sole persone autorizzate e cioè:	
	✓ atleti per effettuare la propria attività;	
	✓ addetti ai diversi servizi;	
	✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;	
	✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di	
	legge ed in base:	
	a) alla eventuale verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/'31 e	
	s.m.i.;	
	b) all'autorizzazione d'esercizio;	
	c) ad ogni altra norma dettata in materia.	
	In assenza dei provvedimenti autorizzatori di cui alle lettere a) e b) l'ingresso del	
	pubblico è vietato e l'Affidatario è unico responsabile di qualsiasi danno a	
	persone o cose vi dovesse accadere, ivi comprese le norme stabilite in materia di	
	9	

bigliettazione, sicché l’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, deve considerarsi diffidato ad agire diversamente, consapevole degli obblighi e responsabilità che gli competono, nessuno escluso.

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

7. utilizzo per eventuale propria attività e messa a disposizione di terzi dell'impianto nel rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza e di tutte le linee guida, protocolli dettati in materia di profilassi epidemiologica COVID 19 o altre circostanze ed eventi eccezionali che dovessero verificarsi, conformando la propria attività gestionale a quanto dettato dalle autorità competenti e dalla Stazione appaltante;

8. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all’art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto e dovrà essere prodotto ai fini della stipula del contratto, pena la revoca dell’affidamento. Adempimento di tutti gli obblighi stabiliti in materia di Certificato di Prevenzione incendi o Conformità antincendio, ove necessario;

9. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia), delle manifestazioni calendarizzate che

interrompano la normale fruizione dell'impianto;

10. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati

di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza,

secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico

installato dalla Stazione Appaltante dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso

fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente

funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto

della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Affidatario si

avveda, vanno sempre segnalate;

11. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione

degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti tecnologici,

degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da

effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza

giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno, come

esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo

delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", che costituisce parte

integrante ed essenziale del presente contratto.

In ogni caso l'Affidatario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle

migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di rispetto dei protocolli dettati in

materia di profilassi epidemiologica COVID 19, di decoro, di fruibilità ed in

genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del

servizio dovrà comprendere tutta l'area assegnata e non solo quella direttamente

impiegata per l'attività sportiva.

Ove il servizio non venga subappaltato ad imprese specializzate, è a carico

dell'Affidatario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia, la sanificazione,

l'igienizzazione dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, dovranno essere utilizzati con le dovute precauzioni e custoditi in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi.

L'Affidatario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 57 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico).

L'Affidatario deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, l'Affidatario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

L'Affidatario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale;

	12.verifica periodica dell’impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) così	
	come previsto dalle normative vigenti, segnalando alla Stazione Appaltante	
	eventuali problematiche presenti, ove le stesse non riguardino interventi di cui al	
	successivo punto sub 14. In caso di mancata segnalazione nessun adempimento	
	spetterà a quest’ultima. Si specifica che la 1^ scadenza ai fini della verifica è fissata	
	al 04/04/2024. Le risultanze della verifica vanno obbligatoriamente inviate alla	
	Stazione appaltante entro 15 giorni dall’ottenimento;	
	13.esecuzione “a regola d’arte” della manutenzione e cura dell’area verde, che	
	comprende la semina, lo sfalcio periodico dell’erba, il ripristino del manto erboso	
	e la potatura delle piante presenti all’interno del perimetro dell’impianto, incluso	
	quelle ad alto fusto, come esemplificativamente ma non esaustivamente	
	specificato nell’allegato “Quadro riassuntivo delle principali operazioni di	
	conduzione e manutenzione”, che costituisce parte integrante ed essenziale del	
	presente contratto (ALLEGATO 2).	
	14. esecuzione “a regola d’arte” della manutenzione ordinaria di tutti i locali, degli	
	arredi e degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza,	
	come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nell’allegato	
	“Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione”,	
	che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto;	
	Per manutenzione ordinaria s’intende la manutenzione dipendente da	
	deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, quale, a titolo	
	esemplificativo:	
	A. impianti elettrici:	
	a. acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali dati in	
	appalto. Resterà a carico della Stazione Appaltante l’acquisto e la	

	sostituzione delle lampade dei fari di illuminazione dei campi di gioco;	
	b. verifica periodica del funzionamento degli impianti elettrici (“salvavita”,	
	allarme per disabili, termostati ambiente);	
	c. riparazione e/o sostituzione di componenti degli impianti elettrici da	
	eseguirsi a regola d’arte e nel rispetto delle disposizioni di legge;	
	d. verifica periodica del funzionamento lampade delle luci di emergenza	
	e/o relative batterie esaurite e loro eventuale sostituzione, dell’impianto	
	di amplificazione, di prese e interruttori di corrente, prese telefoniche,	
	campanello e impianti citofonici, impianti di allarme, asciugacapelli;	
	e. verifica periodica del funzionamento degli impianti di sollevamento per	
	disabili, se presenti;	
	B. impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e di irrigazione:	
	a. monitoraggio del servizio “Gestione calore” (verificare il funzionamento	
	dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento)	
	mediante controllo delle pressioni d’esercizio dell’impianto, della	
	caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del	
	sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per il c.d.	
	“addolcimento” dell’acqua dura);	
	b. segnalare tempestivamente eventuali disservizi o attraverso la	
	Fondazione per lo Sport oppure direttamente attraverso il “Centro	
	Chiamate dell'Amministrazione Comunale”. La fornitura e il dosaggio	
	del sale o dei polifosfati per l’addolcitore sono a carico dell’impresa	
	appaltatrice del servizio “Gestione Calore”, non quindi dell’Affidatario;	
	c. controllare le reti per eventuali perdite.	
	Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinarie e	
	14	

straordinarie degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione, comprese le verifiche periodiche ed eventuali trattamenti antilegionella (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all’Affidatario) sono in capo rispettivamente alla Fondazione per lo sport e all’Amministrazione comunale attraverso apposito appalto per l'affidamento del “*Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia*”. La quota di manutenzione ordinaria sostenuta dalla Fondazione per lo sport sarà addebitata all’Affidatario;

C. Varie:

- a. manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione delle attrezzature sportive, degli arredi e degli accessori presenti (vetri interni, panche, appendiabiti, **asciugacapelli**, specchi, portasapone, dispenser dosatore sapone liquido, portarotolo e scopini per WC);
- b. manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (tamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione e sostituzione delle maniglie antipanico rimane di competenza della Stazione Appaltante;
- c. tinteggio al bisogno dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi e nel caso in cui, a seguito di migliorie proposte, l’affidamento superi la data di scadenza ordinaria del 15 agosto 2021 e sia di almeno 4 anni;
- d. riparazione di mattonelle, rivestimenti e battiscopa (per tutelare gli utenti da eventuali rischi dell’incolumità fisica);
- e. segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell’impianto e di eventuali infiltrazioni d’acqua, specificandosi che tranne le

	manutenzioni di pronto intervento per evitare maggiori danni, la	
	riparazione delle coperture dei tetti e quelle di lattoneria sono a carico	
	della Stazione Appaltante;	
	f. pulizia e mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque	
	meteoriche e delle caditoie delle gronde, secondo funzionalità riscontrata	
	in contraddittorio al momento della consegna dell'impianto;	
	g. verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di	
	tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne	
	all'impianto.	
	Si specifica che la corretta, puntuale e documentata esecuzione delle	
	prestazioni di cui ai punti 12), 13) e 14) è condizione necessaria per il	
	pagamento del corrispettivo, di cui al successivo art. 7, co. 5.	
	15. cura e manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno di gioco, implicante le	
	seguenti operazioni:	
	CAMPO DI GIOCO IN ERBA	
	a) allestimento del campo (segnatura, montaggio e smontaggio reti e	
	bandierine) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e	
	degli utenti;	
	b) interventi da effettuarsi immediatamente dopo l'uso: adeguato ripristino del	
	manto di gioco (c.d. retopping), consistente nella chiusura delle buche	
	introducendovi seme pregerminato e sabbia;	
	c) costante irrigazione del terreno, ripiano di eventuali dislivelli, semina e	
	sfalcio periodico dell'erba, ripristino del terreno e del manto erboso dopo	
	ogni gara;	
	d) concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente	
	16	

	almeno nei mesi di MARZO, MAGGIO, OTTOBRE/NOVEMBRE con	
	prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo,	
	ferro, magnesio, etc.) secondo il cronoprogramma di trattamento e	
	fertilizzazione di cui al quadro riassuntivo delle manutenzioni;	
	e) lamatura, carotatura o bucatatura per eliminare l'eccessiva compattezza del	
	terreno (da programmarsi da 1 a 4 volte l'anno in base allo stato del suolo ed	
	alla capacità drenante del terreno); dopo ogni intervento di foratura	
	effettuare il TOP-DRESSING, indispensabile per mantenere la permeabilità	
	del suolo mediante distribuzione di sabbia eventualmente mista a sostanza	
	organica (normalmente da effettuarsi in PRIMAVERA e in AUTUNNO);	
	f) riparazione e cura costante degli argani, carrucole nonché delle reti	
	parapalloni, ove presenti e recinzioni perimetrali al campo da gioco;	
	16. eventuale conduzione dei servizi di ristoro, di cui al successivo art. 11.	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E STRUTTURALE	
	Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di straordinaria manutenzione	
	relative alla struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle	
	principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi ALLEGATO 2). Quando,	
	tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte	
	dell'Affidatario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a	
	imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza	
	dell'Affidatario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di	
	quest'ultimo.	
	L'Affidatario potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante, anche	
	eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione	
	straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisi ed	
	17	

	imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi l’Affidatario	
	verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di	
	legge.	
	E’ fatto obbligo, nei casi previsti dalle norme vigenti, di produrre alla Stazione	
	Appaltante il certificato di conformità degli impianti manutenzionati, con allegati i	
	disegni grafici descrittivi dell’intervento effettuato e le certificazioni di legge dei	
	materiali utilizzati.	
	Salvo differenti accordi, saranno a carico della Stazione Appaltante ovvero	
	dell’Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative	
	all’adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative	
	alle attrezzature attuali, sollevando l’Affidatario da qualsiasi responsabilità civile e	
	penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla “messa a norma”	
	degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all’atto della	
	stesura del verbale di consegna.	
	Salvo per ciò che riguarda gli obblighi della sostituzione delle lampade dei campi da	
	gioco (che restano in capo alla Stazione Appaltante) l’accollo delle spese per	
	manutenzione dovuta a vetustà e manutenzione straordinaria degli immobili e degli	
	impianti tecnologici, l’accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in	
	materia di sicurezza (che restano a carico del Comune di Reggio Emilia), nessuna	
	responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante o al Comune di	
	Reggio Emilia per quanto indicato nella conduzione dell’impianto, restando inteso	
	che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo	
	rischio dell’Affidatario.	
	Rimangono a carico dell’Affidatario o delle Società sportive richiedenti tutti gli	
	adempimenti relativi all’omologazione dell’impianto alle norme Federali.	
	18	

L'Affidatario si fa inoltre carico integralmente delle seguenti spese:

a) **tutte le utenze, nessuna esclusa** (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, l'Affidatario dovrà provvedervi volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

Nel caso di utenze non sezionabili, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere periodicamente all'Affidatario il rimborso pro quota;

b) acquisto di ogni attrezzatura, veicolo, macchinario, materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari, oltre che della loro manutenzione e sostituzione, e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura, intaso del campo con manto in erba sintetica, etc.;

c) con riferimento agli impianti dotati di tribuna, dopo quello iniziale da svolgersi a cura della Stazione Appaltante, è obbligo dell'Affidatario ottenere il collaudo periodico della medesima e trasmetterlo in copia alla Stazione Appaltante. In assenza di collaudo l'uso delle tribune è fin da subito vietato e la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per danni a persone o cose per il caso di difforme comportamento dell'Affidatario;

d) ai fini del pagamento della somma di cui al successivo art. 7 e dell'ottenimento di eventuali contribuzioni straordinarie, per tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del D.M. 18/03/96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", l'Affidatario deve compilare l'apposito Registro dei controlli periodici, ove annotare "gli interventi

di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale Registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il Registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza".

L'Affidatario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

L'Affidatario si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le attività di cui ai precedenti punti sub 12), sub 13), sub 14) e sub 15) potranno essere svolte direttamente dall'Affidatario, ovvero solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (subappalto), salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Affidatario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte dell'Affidatario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

L'Affidatario dovrà inoltre:

A. produrre **mensilmente** il prospetto analitico, attestante l'indicazione della

	denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore	
	prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate	
	suddivise per tipologia di spazio utilizzato;	
	B. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate	
	e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il	
	funzionamento dei macchinari di manutenzione del verde nel caso di	
	manutenzione diretta, nonché materiale per segnature) per la perfetta	
	funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti	
	giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con	
	particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché	
	appena disponibile copia fronte/retro delle fatture relative ai costi delle	
	medesime;	
	C. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere	
	indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo	
	rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione	
	delle spese sostenute.	
	Anche in mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C il corrispettivo	
	non sarà liquidato.	
	All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (ex-	
	ISPELS, INAIL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc.)	
	e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo per la parte di	
	propria competenza. Compete all'Affidatario, limitatamente alla durata dell'appalto,	
	l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed	
	autorizzazioni d'esercizio.	
	L'Affidatario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di	
	21	

conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

L'Affidatario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso dell'impianto alla Stazione Appaltante e – ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico dell'Affidatario. La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle

situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o

a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività l’Affidatario rimane in quanto tale

“gestore dell’impianto” anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti “campi estivi” siano organizzati da soggetti terzi rispetto

all’Affidatario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici

utilizzatori dell’impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà

avvenire solo in accordo con l’Affidatario, che non cessa di rimanere "gestore

dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco

di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia. Per tale disponibilità

l’Affidatario potrà richiedere all’eventuale terzo soggetto organizzatore del “campo

giochi” un rimborso spese settimanale, comprensivo di ogni onere sopportato e

documentato, da convenirsi tra le parti.

Ove l’Affidatario non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in

attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, l’Affidatario non potrà rifiutare

di mettere a disposizione l’impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto

con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in

collaborazione con i Servizi comunali, quest’ultima avrà diritto di prelazione sulle

altre, Affidatario compreso.

In ogni caso, l’Affidatario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione

di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di

eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con

massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle

cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del “campo estivo” assumerà su di sé

ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso l'Affidatario, che verso la Stazione Appaltante, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere, oppure adottare con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08), garantendo comunque la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e l'Affidatario condideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare all'Affidatario qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore dell'Affidatario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due

commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal 15/10/2025 e così fino al 14/09/2026.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, all'Affidatario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del corrispettivo in analoga misura. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico dell'Affidatario, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Affidatario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Resta esclusa la facoltà dell'Affidatario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

L'Affidatario assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3 e disponibile sul profilo del

Concedente al seguente link:

<https://fondazionesport.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/codice-di-comportamento.html>. La Stazione

Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell’Affidatario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

L’Affidatario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l’Affidatario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato presso la sede della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all’Affidatario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- b. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- c. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- d. in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco secondo il calendario indicato, si applicherà una penale di EURO 350,00 (trecentocinquanta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio,

	mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare	
	adempimento di tale obbligazione;	
	e. nel caso l’Affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di	
	sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al	
	presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
	f. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all’uso	
	dell’impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata	
	di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
	g. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la	
	piena funzionalità del servizio o per accertato disturbo delle occupazioni o del	
	riposo delle persone si applicherà una penale di EURO 150,00	
	(centocinquanta);	
	h. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si	
	applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;	
	i. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese	
	sostenute, nonchè del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle	
	società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali	
	circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo,	
	l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) e di EURO 500,00	
	(cinquecento) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e	
	trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive;	
	j. nel caso di interventi che modifichino l’assetto strutturale dell’impianto, che	
	non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e/o	
	dai competenti Servizi comunali , si applicherà, oltre alla riduzione in pristino	
	del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti	
	27	

	uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna	
	violazione e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni	
	danno e incameramento della cauzione.	
	La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o	
	eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale (purché documentata),	
	oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata liquidazione della	
	corrispondente quota di corrispettivo, di provvedere altrove, anche a costi superiori	
	con diritto di rivalsa nei confronti dell’Affidatario inadempiente, ponendo a carico	
	dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo	
	relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.	
	In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell’Affidatario	
	inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni	
	di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).	
	ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE	
	L’Affidatario è ammesso all’uso dell’impianto, salva la possibilità della Stazione	
	Appaltante di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito l’Affidatario non potrà	
	rifiutare che siano ammessi sull’impianto, di cui abbia l’affidamento, soggetti terzi.	
	La programmazione occasionale delle attività, ove possibile, sarà comunicata dalla	
	Stazione Appaltante all’Affidatario con un preavviso indicativo minimo di giorni 3	
	(tre) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell’attività calendarizzata.	
	La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e	
	compatibilmente con le esigenze gestionali dell’Affidatario, al quale dovrà essere	
	inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 2 (due)	
	giornate all’anno (inteso come anno di affidamento) dell’impianto in oggetto per	
	proprie manifestazioni o per iniziative di altri patrocinati dalla Fondazione	
	28	

medesima.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore dell'Affidatario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Affidatario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione Appaltante.

Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, oltretutto con le condizioni del terreno di gioco, l'Affidatario potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni l'Affidatario è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere all'Affidatario il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Affidatario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all'Affidatario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dall'Affidatario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante, **da attivarsi comunque e sempre in via ordinaria tramite l'apposita piattaforma (denominata Wansport).**

A garanzia dei crediti l'Affidatario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno

	essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.	
	L’Affidatario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante	
	l'immediata revoca dell’assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento	
	degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e	
	l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva,	
	fino a totale pagamento dei debiti.	
	ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO	
	In relazione all'uso dell'impianto per la durata dell’affidamento, il gestore	
	dell’impianto dovrà versare alla Stazione Appaltante a titolo di canone la somma di	
	EURO 500,00 (oltre IVA) (diconsi cinquecento/00 euro oltre IVA), da corrispondere	
	in tre rate di pari importo alle scadenze del 30/11/25, del 28/02/26 e del 31/05/2026. E’	
	prevista la possibilità di revisione dei prezzi nei modi, forme e limiti previsti e	
	prescritti dal vigente codice appalti.	
	Il canone potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione proporzionale in	
	aumento o in diminuzione solo a seguito:	
	✓ di leggi sopravvenute, ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di	
	provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l’aumento	
	tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Stazione Appaltante o	
	del Comune di Reggio Emilia;	
	✓ di eventuali lavori di miglioria effettuati dall’Amministrazione Comunale o dalla	
	Stazione Appaltante, qualora questi comportino modifiche al calendario tali da	
	incidere sugli introiti dell’Affidatario. Quest’ultimo dovrà inoltrare richiesta	
	formale scritta che sarà sottoposta a valutazione, nella quale dovrà motivare le	
	ragioni della richiesta e documentare le perdite economiche subite. L’Affidatario	
	potrà sempre comunque richiedere un rimborso delle utenze nel caso queste	
	30	

siano utilizzate per i lavori di miglioria.

Relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione (c.d. "Gestione Calore") in capo alla Stazione Appaltante attraverso apposito affidamento, **la Stazione Appaltante addebiterà all'Affidatario la quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria** (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Affidatario), pari ad Euro 746,70 oltre I.V.A. per la durata della stagione sportiva 2025-2026.

Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al comma successivo. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contratto si intende risolto *ipso facto et iure* e la Stazione Appaltante provvederà ad individuare un nuovo Affidatario, cui affidare la conduzione dell'impianto in via temporanea, salvo il risarcimento del danno.

Oltre agli introiti spettanti all'Affidatario dal diritto di riscossione delle tariffe d'uso direttamente dagli utenti dell'impianto, la Stazione Appaltante verserà all'Affidatario la somma di **EURO 11.500,00** oltre IVA (diconsi

euro oltre IVA) salvo ribasso percentuale offerto in

sede di gara, per il periodo 15/10/2025 – 14/09/2026, da corrisponderci in tre rate trimestrali posticipate di Euro _____ cadauna (oltre IVA) alle scadenze del 31/12/2025, 31/03/2026 e 30/06/2026 e dietro presentazione di regolari fatture.

Verrà inoltre corrisposta in un'unica rata al termine della prestazione di servizio la somma di Euro 400,00 (quattrocento,00 oltre IVA) relativa agli oneri della sicurezza.

Per frazioni di anno, il corrispettivo dovuto a far data dalla decorrenza dell'affidamento sarà calcolato in dodicesimi ed ulteriormente in trentesimi.

L'Affidatario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In

	particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: _____ –con sede	
	_____ - IBAN: _____ indicando nella	
	persona di _____ nato a _____ il _____ e residente	
	a _____ in Via _____ n. _____ – C.F.	
	_____ il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è	
	consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche	
	se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono	
	essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi	
	di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.	
	Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
	risoluzione contrattuale qualora l'Affidatario risulti inadempiente agli obblighi	
	previsti dalla citata normativa.	
	L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei	
	confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non	
	esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.	
	L'Affidatario si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura	
	– Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa	
	all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti	
	contrattuali.	
	ART. 8 – CAUZIONE	
	Ai sensi dell'Art. 117 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Affidatario per la sottoscrizione del	
	contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le	
	modalità di cui all'articolo 106, del medesimo decreto e pari ad Euro _____	
	salvo ribasso percentuale in sede di gara e le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 106	
	del Codice.	
	32	

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza dell'appalto (14/09/2026), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Affidatario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto alla Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

L'Affidatario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Gli organizzatori di manifestazioni ed anche l’Affidatario, se è lui stesso l’organizzatore, hanno l’obbligo di verificare nello spazio antistante l’ingresso dell’impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell’ammissione di pubblico, oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, l’Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”* e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: *“Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall’articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”*, l’Affidatario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l’indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA’ – SPAZI PER COMUNICAZIONI

L’Affidatario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all’interno dell’impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche regolamentare e in materia di tracciabilità finanziaria, liberando la

Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell'Affidatario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell'Affidatario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

All'Affidatario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Affidatario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in

	materia, ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Affidatario di	
	munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento	
	dell'attività di gestione e previsti dalla legge.	
	L'Affidatario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente	
	quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di	
	destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato,	
	previo nullaosta della Stazione Appaltante e del Comune di Reggio Emilia, ad	
	organizzare un servizio di attività accessoria di somministrazione di alimenti e	
	bevande, mediante una o entrambe le modalità sotto indicate:	
	1. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di	
	alimenti e bevande;	
	2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di	
	conforto.	
	La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Affidatario a un terzo,	
	restando l'Affidatario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente	
	contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.	
	L'Affidatario (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività di	
	somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di	
	Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi	
	della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R	
	26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).	
	L'Affidatario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è	
	altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno	
	dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò	
	destinato.	
	36	

In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture prefabbricate o di altri locali dell'impianto ad essa presposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso e la denuncia alle Autorità competenti, le installazioni abusive di manufatti determinerà *ipso facto et iure* la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria. Si evidenzia che l'Affidatario, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione di ogni installazione abusiva, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.

L'Affidatario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

L'Affidatario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza dell'Affidatario, a carico del quale sono posti ogni onere e

responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Con il consenso dell’Affidatario, all’interno dell’impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

L’Affidatario è altresì autorizzato all’esecuzione di eventuali ulteriori opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l’efficienza dell’impianto anche se eccedenti l’ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell’impianto medesimo, dopo averne concordato, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall’obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell’Amministrazione Comunale.

L’Affidatario si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati

necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l'Affidatario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto, meno che mai di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e non potrà essere estinta prima del completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l'Affidatario è unico responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. In particolare l'Affidatario dell'impianto sportivo e l'impresa esecutrice dei lavori relativi ad opere di ristrutturazione e miglioria sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara), di sicurezza e di tracciabilità dei pagamenti.

L'Affidatario dell'impianto sportivo si impegna inoltre ad effettuare pagamenti relativi a stati d'avanzamento lavori a favore dell'impresa esecutrice dei lavori solo nel rispetto delle norme stabilite e previa acquisizione del relativo DURC in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Sono a carico dell’Affidatario le spese relative alla Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ottenimento del certificato di collaudo ovvero - per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro - del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori.

L’accettazione delle opere eseguite dall’Affidatario avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia) o dalla Stazione Appaltante, dopo l’ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale.

L’accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell’Affidatario, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l’Affidatario la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all’art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’Affidatario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell’affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

✓ qualora l’Affidatario utilizzi tutto o parte dell’impianto sportivo, per qualità e

	quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha	
	ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;	
	✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;	
	✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente	
	contratto;	
	✓ qualora l'Affidatario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla	
	Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;	
	✓ qualora l'Affidatario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi	
	specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;	
	✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –	
	<i>“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo</i>	
	<i>sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;</i>	
	✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di	
	comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di	
	illegalità”;	
	✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere	
	di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei	
	modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare	
	nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle	
	situazioni illustrate in precedenza;	
	✓ qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito	
	all'istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/	
	prefabbricati posti in essere, l'Affidatario non provveda immediatamente alla	
	rimozione degli stessi;	
	✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate,	

	non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dalla	
	Stazione Appaltante;	
✓	qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione di	
	ulteriori lavori di miglioria miglorie di cui all'art. 12, se tali tali lavori siano	
	stati proposti in sede di gara per l'affidamento del presente impianto.	
✓	qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi	
	previsti;	
✓	l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati	
	accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;	
✓	per l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 4, lett. j);	
✓	sub-appalto del servizio appaltato, senza od oltre i limiti autorizzati dalla	
	Stazione Appaltante.	
	La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte	
	della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento	
	all'Affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un	
	congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di	
	avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..	
	In tal caso all'Affidatario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli	
	inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza	
	pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese	
	sopportate.	
	Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione	
	Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla	
	cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.	
	ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	
	42	

Il fallimento dell’Affidatario comporta la risoluzione “opelegis” del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell’art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall’art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora l’Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora l’Affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un’impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente

partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI

L'Affidatario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.. Non si configurano tra l'altro come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, il tutto nel rispetto del limite del 40% del valore contrattuale e con riferimento agli ambiti di cui alla "Manifestazione di interesse".

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subAffidatario, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subAffidatario o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

	b) in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario;	
	c) su richiesta del subAffidatario e se la natura del contratto lo consente.	
	Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale,	
	sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti	
	collettivi o dalle disposizioni internazionali.	
	Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo	
	nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
	prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro	
	comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di	
	applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta	
	dall'impresa anche in maniera prevalente.	
	ART. 17 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE	
	SOCIALE	
	L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione	
	intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della	
	variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto	
	comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica	
	dell'atto notarile tale variazione.	
	La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei	
	pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.	
	ART. 18 – RISORSE UMANE	
	L'Affidatario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il	
	servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura	
	dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla	
	calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro	
	45	

	anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.	
	Ai sensi degli artt. 11, co. 1 e 2, e 119, co. 12, del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.	
	l'Affidatario si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori	
	dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni	
	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto	
	Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le	
	parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più	
	rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella	
	quale si eseguono le prestazioni.	
	I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso non sia aderente ad	
	Associazioni stipulanti o receda da esse.	
	L'Affidatario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane	
	operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008,	
	n. 81 (per quanto applicabile).	
	L'Affidatario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà	
	periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto	
	versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.	
	L'Affidatario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la	
	"culpa in vigilando" derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso	
	Affidatario ed il personale da lui impiegato.	
	Nel caso l'Affidatario sia una società sportiva che utilizzi contratti di collaborazione	
	amministrativo-gestionale, sarà tenuto a fornire copia conforme dei predetti contratti	
	depositati presso i competenti "Centri per l'impiego", sottoscritti con eventuali	
	associati, cui sia affidato, dietro compenso stabilito nei limiti di legge, l'incarico di	
	svolgere attività finalizzate tra l'altro allo svolgimento delle prestazioni di cui al	
	46	

presente affidamento, di natura amministrativo-gestionale, assumendo per sé l'obbligo di rispetto di ogni norma in materia e liberando la Stazione Appaltante per ogni responsabilità specie di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e comprovando all'atto del pagamento tramite idonea documentazione contabile la corresponsione del compenso agli associati nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

L'Affidatario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, "in primis" quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

	dell'Affidatario o del subAffidatario o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi,	
	nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di	
	Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il	
	Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione	
	provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
	L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
	apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli	
	artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i..	
	L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia	
	autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali	
	forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con	
	il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata	
	da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,	
	società o consorzio.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di	
	ulteriore subappalto.	
	L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal	
	presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla	
	Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto	
	del contratto.	
	L'Affidatario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie	
	risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei	
	beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.	
	L'Affidatario, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla	
	48	

Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico, mentre, per chi si avvalga di collaborazioni di natura amministrativo-gestionale, andrà fornita copia conforme dei contratti depositati presso i competenti "Centri per l'impiego", sottoscritti con eventuali associati. L'Affidatario è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Affidatario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Affidatario dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Affidatario dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione

all'Affidatario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà – ove corrisposti - alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Affidatario, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto l'Affidatario dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che l'Affidatario abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità

civili o penali dell'Affidatario. Al personale impiegato, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro (CCNL imp/att. Sportive profit e non). In caso di personale volontario, lo stesso dovrà essere registrato e iscritto negli appositi registri previsti dalla normativa vigente.

Gli addetti al servizio dell'Affidatario dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

L'Affidatario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...).

Sono a completo carico dell'Affidatario la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate e alla cura e manutenzione del campo sportivo e dell'eventuale "area verde" di pertinenza dell'impianto.

L'Affidatario è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno

impegnative per l'Affidatario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa

costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione

dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a

tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei

minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed

in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario di tale

obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “*ipso facto et jure*” del

presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in

materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Affidatario deve

assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative

al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto

e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti

dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno

assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche

prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti,

sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Affidatario deve

trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il

contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito all’Affidatario sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest’ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 13 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’Affidatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all’utenza e alla collettività.

L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

L’Affidatario assume, nel periodo dell’appalto, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni ai sensi

del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

L'Affidatario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avervi accesso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento. Tali obblighi spettano specificamente ed esplicitamente all'Affidatario.

Sarà obbligo dell'Affidatario adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Affidatario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine l'Affidatario dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare idonea polizza assicurativa n. _____ emessa da

_____ con sede in Via _____ riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto

	medesimo, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a	
	Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose.	
	Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla	
	Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori, senza che l’Affidatario possa	
	opporsi.	
	La polizza dovrà prevedere:	
	✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti	
	sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste	
	dall’art. 583 del Codice Penale;	
	✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale	
	addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell’ordine, gli addetti al servizio	
	stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e	
	realizzazione dell’evento presente nell’impianto.	
	Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano	
	tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento	
	di tale attività.	
	La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in	
	appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell’Affidatario.	
	L’Affidatario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto	
	dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle	
	eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di Vigilanza	
	sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.	
	In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l’Affidatario avrà	
	l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall’art. 19 (Gestione della sicurezza	
	antincendio) e dall’art. 12 (Manifestazioni occasionali).	
	55	

	Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla	
	Stazione Appaltante.	
	Durante le manifestazioni e gare con pubblico, l’Affidatario dovrà adeguare il	
	Servizio Vigilanza Anticendio con particolare riferimento ai dettati del D.M. n.	
	261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per	
	addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di	
	formazione da 16 ore fornito dai VV.F. con prova d’esame ai sensi della L. 609/96 art.	
	3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con opportuni	
	sistemi organizzativi, così’ come previsto dalla Circolare Ministeriale del 18.07.18 N.	
	11001/1/110/(10).	
	Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo	
	attestato venga fornito dall’Affidatario, è dovuto l’indennizzo integrale delle spese	
	sostenute a cura dell’organizzatore della manifestazione.	
	Spettano all’Affidatario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i	
	collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori,	
	idranti e naspi) oltre alla manutenzione ordinaria e a quant’altro espressamente	
	previsto dalle norme a carico del gestore/Affidatario della struttura.	
	In particolare spetta all’Affidatario l’effettuazione dei controlli di legge ai fini della	
	sicurezza antincendio e strutturale, da riportarsi puntualmente sul registro della	
	sicurezza, riportati, a titolo semplificativo e non esaustivo, di seguito in elenco:	
	1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;	
	2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli	
	idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli	
	allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;	
	3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni	
	56	

	idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio,	
	compreso pozzo di irrigazione, etc.);	
	4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi	
	tipo, se presenti;	
	5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
	6. controllo semestrale delle uscite di sicurezza;	
	7. controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;	
	8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;	
	9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;	
	10. controllo semestrale del pulsante di sgancio della corrente elettrica, se	
	presente;	
	11. controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;	
	12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;	
	13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;	
	14. controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se	
	esistenti;	
	15. controllo semestrale delle luci di emergenza;	
	16. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili, se presente;	
	17. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei	
	differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;	
	18. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
	19. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di	
	vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle	
	specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in	
	relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito;	
	57	

20.	segnalare, qualora l’Affidatario se ne avveda, eventuali danneggiamenti o segni di manomissione al defibrillatore;	
	Spettano inoltre all’Affidatario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:	
✓	degli estintori;	
✓	degli idranti e dei naspi antincendio;	
✓	degli impianti di spegnimento, se presenti;	
✓	delle porte tagliafuoco;	
✓	delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
✓	del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;	
✓	del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
✓	dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;	
✓	dell’impianto di comunicazione sonora, se presente;	
✓	dell’impianto campane allarme, se presente;	
✓	delle luci di emergenza;	
✓	della segnaletica di sicurezza;	
✓	dell’impianto gas etc., se presente;	
✓	del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;	
✓	rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;	
✓	la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.	
	Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato	
	58	

risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità sia sul registro dei controlli che alla Stazione Appaltante.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è completamente a carico dell’Affidatario, salva l’individuazione della responsabilità di altri soggetti.

L’Affidatario ha l’obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l’estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all’Art. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. secondo preventivo cronoprogramma.

L’Affidatario dovrà nominare il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, nonché l’elenco degli addetti alla squadra di vigilanza aziendale (addetti all'emergenza antincendio e pronto soccorso), nel rispetto del PIANO DI SICUREZZA adottato. Detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a **due persone** per ogni attività presente nell’impianto e comunque nel rispetto dei dettati della C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S..

Se l’Affidatario non dispone di personale munito dell’attestato richiesto si potrà avvalere di personale esterno appositamente convocato, a cui dovrà richiedere di sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.

L’Affidatario si assume l’onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell’impianto possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l’Affidatario provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di sicurezza

	compensative, dandone comunicazione immediata alla Stazione Appaltante	
	eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico	
	comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato	
	rimosso.	
	ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE	
	INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del	
	contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e	
	dall'Affidatario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D. Lgs. N. 36/2023 e	
	s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.	
	La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:	
	a) dall'Affidatario può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;	
	b) dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Affidatario, previa audizione	
	del medesimo.	
	La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.	
	ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE	
	DEL CONTRATTO	
	La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente	
	appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente	
	articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.	
	E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le	
	controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo	
	amministrativo.	
	ART. 22 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA	
	L'Affidatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio	
	60	

del servizio:

- a) il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- b) la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità o eventuali altre modalità di esecuzione;
- c) il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso il medesimo ;
- d) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D. Lgs N. 81/2008.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 24 - WHISTLEBLOWING

Il concessionario prende atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2 e ss. mm. e ii.) . Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonchè alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del

2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, nonché del D.Lgs. 24/2023. Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici:

<https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/>;

nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non contempla i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza predetti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. Il concessionario, altresì, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti,

l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 25 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questo articolo descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed ha lo scopo di informare gli utenti anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla nuova normativa europea.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C tel. 0522 -456473.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune

di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C ed è contattabile

al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti

terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono

tenuti ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le parti che

riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei

dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate

da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni,

compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a

"Responsabili del trattamento".

I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla

concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai

sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di

consenso da parte degli interessati. Coerentemente con gli scopi statuari della

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i dati personali sono trattati

per le seguenti finalità:

	Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno	
	il diritto di ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia	
	l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del	
	trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è	
	presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il	
	Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di	
	Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/C, indirizzo mail:	
	dpofondazionesport@comune.re.it.	
	ART. 24 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto	
	disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma autografa da parte del	
	Sig. Franco Farri e di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.	
	82, "Codice dell'amministrazione digitale" da parte della Dott.ssa Silvia Signorelli.	
	Reggio Emilia, li	
	La Stazione Appaltante	
	L'Affidatario	

	Il sottoscritto	
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____	
	in Via _____ n. _____ in qualità di Presidente e legale rappresentante di	
	_____ con sede legale a _____ in Via _____ C.F.	
	_____ e P.IVA _____, sottoscrivendo integralmente e senza	
	condizioni il contenuto del presente contratto, dichiara altresì:	
	✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni	
	66	

	generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune	
	di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono,	
	a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 2,	
	co. 7, co. 9, lett. c) e co. 12; art. 3, co. 3, co. 4 e co. 10; art. 6, co. 5; art. 10, co. 1;	
	art. 11, co. 6 e co. 11; art. 12, co. 5; art. 15; art. 17, co. 2; art. 18, co. 3, co. 9, co. 10,	
	co. 11, co. 33, co. 36 e co. 43; art. 19, co. 2, co. 3 e co. 4), la facoltà di recedere dal	
	contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2, co. 1, punto 8; art. 4; art. 5, co. 5;	
	art. 7, co. 4 e co. 9; art. 11, co. 14; art. 13; art. 14, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 18, co. 29	
	e co. 43) e che sanciscono, a carico dell'Affidatario, decadenze, limitazioni alla	
	facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 2; art. 3, co. 8; art. 6, co. 1, co. 2	
	e co. 4; art. 18, co. 26), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co.	
	4; art. 11, co. 3; art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art.	
	21);	
✓	che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata	
	in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,	
	oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo	
	444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della	
	Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna,	
	con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a	
	un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli	
	atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in	
	generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare	
	con la P.A.;	
✓	di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità	
	negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.	
	67	

Reggio Emilia, lì _____

L'Affidatario

Allegato n. 2

***"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Conduzione e Manutenzione"***

Campi Calcio in erba

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Registro delle manutenzioni							di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza
Impianto irrigazione					controllo della pressione nei polmoncini delle autoclavi (ove esistenti).	- pulire gli idranti e i getti: togliere i coperchi e pulire i meccanismi interni da polvere e residui; - togliere l'erba che intralcia il movimento del coperchio	- manutenzione e riparazione integrale delle attrezzature utilizzate per l'irrigazione (ruotone o attrezzature similari) comprensivo di tutte le sue parti meccaniche-elettriche e componenti accessorie in caso di rottura o malfunzionamento; - manutenzione/riparazione della pompa/sommersa del pozzo e tutte le sue parti elettriche, salvo che quest'ultima non sia soggetta a sostituzione completa per vetustà
Aree cortilive (verde e recinzioni)							AREE VERDI: opere puntuali di manutenzione di prati e piante di qualunque forma o dimensione all'interno del plesso sportivo, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, sfalci dell'erba, potatura di arbusti e alberi anche nella parte alta della chioma, ecc.; SGOMBERO NEVE: manodopera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario. PAVIMENTAZIONE CORTILIVA: fornitura e posa di inserti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortilive. RECINZIONI E CANCELLATE: riparazione di cancellate e reti divisorie di qualunque tipo, forma e dimensione, verniciatura e riparazione di cancelli e relative serrature. Riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei vialetti interni e perimetrali di confine

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Manutenzione campo di gioco					- TOP-DRESSING: operazione indispensabile dopo un intervento di foratura per mantenere la permeabilità del suolo mediante la distribuzione di sabbia eventualmente mista a sostanza organica (normalmente effettuata in PRIMAVERA e in AUTUNNO).	- In caso di ECCESSIVA COMPATTEZZA DEL TERRENO: programmare da 1 a 4 interventi all'anno di lamatura, carotatura o bucatura, in relazione allo stato del suolo ed alla capacità drenante, per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno. - CONCIMAZIONI bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di MARZO, MAGGIO, OTTOBRE/NOVEMBRE con prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio, etc), secondo le condizioni climatiche e stagionali. - PER I CAMPI IN GRAMIGNA: trasemina obbligatoria a fine campionato.	- cura del campo, che comprende l'allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio e smontaggio di reti e bandierine) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti, nonché la sua costante manutenzione (irrigazione del terreno, concimazione, ripiano di eventuali dislivelli, semina e sfalcio periodico dell'erba, ripristino del terreno e del manto erboso dopo ogni gara). - adeguato ripristino del manto di gioco (c.d. retopping), consistente nella chiusura delle buche introducendovi seme pregerminato e sabbia. - manutenzione, riparazione e cura costante degli argani, carrucole nonché delle reti parapalloni e recinzioni perimetrali al campo da gioco.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Manutenzione Trattori, rasaerba e decespugliatori di proprietà della Fondazione						effettuare controllo periodico presso Officina Specializzata (tagliando)	pulizia del mezzo dopo l'uso
Pulizia e disinfezione di locali e arredi	da effettuarsi al termine delle attività sportive: pulizia e disinfezione degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili affidati in concessione						- derattizzazione e interventi antivolatili; - pulizia da guano animale degli ambienti
Impianto idro sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo, riparazione e manutenzione dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, ecc.	manutenzione e smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce		manutenzione e controllo costante dell'efficienza dell'impianto idrico-sanitario e fognario di scarico all'interno del plesso sportivo assegnato con onere dell'espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene	controllo, manutenzione e riparazione degli apparecchi sanitari ed elettronici (fessurazioni, rotture, malfunzionamenti, ecc...) e manutenzione dei relativi organi di fissaggio	- manutenzione puntuale con smontaggio, riparazione o sostituzione nonché disincrostazione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, sifoni di scarico; - manutenzione, riparazione e sostituzione della rubinetteria in generale e degli apparati di scarico dei WC
Riscaldamento, ventilazione	controllo della temperatura dei locali ed eventuale ritaratura, se manomessi, dei termostati ambiente		pulizia dei diffusori o punti radianti di calore				

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria e Riscaldamento	controllo della temperatura di erogazione (rubinetti, docce) e loro regolare funzionamento	- controllo delle reti per eventuali perdite; - monitoraggio del servizio "Gestione calore" e verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per addolcire l'acqua dura) segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni riscontrate alla Fondazione per lo sport o direttamente al Centro chiamate dell'Amministrazione comunale. La fornitura del sale o dei polifosfati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione calore".					

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Impianto illuminazione	regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività	controllo dell'efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo		controllo della tenuta delle guarnizioni	controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra	verifica degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti
		- controllo dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni - verifica del funzionamento delle luci di emergenza e/o relative batterie	pulizia degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	luci d'emergenza: staccare l'interruttore per 1 ora poi ripristinare il tutto.	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti cortilive e pertinenze ove in concessione; resterà a carico del Concedente l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei soli fari di illuminazione dei campi di gioco, esclusi gli impianti a led ove presenti
Apparecchiature ed impianti elettrici			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature. controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, allarme per disabili, morsetti e dell'impianto di messa a terra (ove presente)			verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (ove presente)	controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione e/o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)
			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova				riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese, pulsanti, punti luce, scatole, cavi, fusibili, danni-dispersioni da roditore, etc) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
			verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antintrusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti)				- verifica con manutenzione e riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente) - riparazione centralina e motore automatico del cancello (se presente)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Manutenzioni in genere				pulizia da foglie e residui vari con mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche, delle caditoie delle gronde e dei pluviali.			- riparazione e sostituzione di rivestimenti di ogni tipo, battiscopa e pavimenti interni dei locali di pertinenza per superfici fino a circa 2 m²; - segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; - riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; la riparazione e/o sostituzione dei maniglioni antipanico rimane di competenza del Concedente; - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; - verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto; - riparazione e sostituzione delle attrezzature sportive e degli arredi danneggiati (reti, porte calcio-calcetto, mobilio generico, vetri interni/esterni, panche, appendiabiti, specchi, portasapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scopini WC, etc.); - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.)
Tinteggi							- riparazione e rifacimento di parti di intonaci; - piccoli interventi per deterioramento o manomissione; - tinteggiature interne (almeno biennale e comunque al bisogno) dei locali di pertinenza adibiti a servizi, uffici e spogliatoi
Fognature e scarichi						espurgo periodico delle fosse biologiche (ove presenti), disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti, per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso	riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Pronto soccorso, Sicurezza e Antincendio			- verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicinali e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente		- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i presidi di sicurezza indicati (incluse le operazioni di sostituzione ed integrazione se necessario), secondo le norme vigenti; - controllo, revisione e collaudi degli estintori; - controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; - controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); - controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; - controllo delle porte tagliafuoco ove presenti; - controllo delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente; - controllo cabina elettrica, se presente; - controllo gruppo batterie tampone, se presente; - controllo del pulsante di sgancio attività, se presente; - controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; - controllo impianto rivelazione gas, se presente; - controllo impianto rivelazione fumo, se presente; - controllo impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; - controllo impianto campane allarme, se presente; - controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; - controllo delle luci di emergenza; - controllo dell'impianto chiamata disabili; - controllo impianto evacuatori fumo e calore, se presente; - controllo della segnaletica di sicurezza	- controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; - controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); - controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente; - controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001	ATTESTATO DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO (validità tre anni): gli addetti presenti durante le attività devono possedere idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validità
Piani di Sicurezza e di Emergenza					predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni)		